



COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forli-Cesena

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA
INTERPELLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI IN CASO DI RICORSO A PROCEDURE
NEGOZiate SOTTO SOGLIA AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

Art. 1 – Finalità

Il presente disciplinare ha ad oggetto l'istituzione, la costituzione, la formazione, la tenuta e la gestione degli Elenchi di Operatori Economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come individuate dall'art. 35 "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice).

L'istituzione, la costituzione, la formazione, la tenuta e la gestione degli Elenchi per l'affidamento dei contratti sotto soglia vengono disciplinate conformemente ed in attuazione al disposto degli articoli 36 "Contratti sotto soglia", 63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" e 157 "Altri incarichi di progettazione e connessi" del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (di seguito denominate Linee Guida).

L'istituzione degli Elenchi di Operatori Economici persegue i seguenti scopi:

- introdurre criteri certi e trasparenti per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura di affidamento di lavori ogni volta che si renda necessario valutare una pluralità di preventivi od offerte;
- assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione di lavori in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il principio di economicità potrà essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- dotare l'Ente di un utile strumento articolato in sezioni per fasce di lavorazioni o per categorie S.O.A. per la selezione di operatori economici da invitare.

Al fine di favorire l'accesso alle procedure di gara delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, il Comune di Forlimpopoli suddivide gli appalti in lotti funzionali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- natura funzionale del lotto;
- possibilità tecnica di realizzazione;
- convenienza economica di realizzazione.

Nessun intervento può essere comunque artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente disciplinare, qualora vi sia l'obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie.

Il R.U.P. attiva preferibilmente la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 rispetto alle procedure ordinarie in ossequio al rispetto del principio di economicità del procedimento, motivando in ordine ai presupposti di diritto e di fatto che consentono l'attivazione di tale procedura negoziata.

Il R.U.P. potrà decidere, in relazione ad uno specifico appalto, di non procedere alla scelta degli operatori economici da invitare tramite l'utilizzo dell'elenco, pubblicando uno specifico "avviso preventivo" esplicitando le motivazioni di tale scelta in relazione alle particolari caratteristiche dell'appalto; l'eventuale selezione dei soggetti da invitare fra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura deve essere comunque effettuata con criteri oggettivi o tramite sorteggio pubblico.

Per i lavori da eseguire con estrema urgenza e per gli affidamenti diretti l'elenco in oggetto costituisce solo riferimento non vincolante.

2 – Soggetti ammessi e qualificazione

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nell'elenco tutti gli operatori di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici (gli operatori economici possono iscriversi anche in R.T.C. – sono ammessi all'iscrizione i Consorzi – non sono ammesse iscrizioni attraverso l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento):

1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità;
2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'90 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero iscrizione alla CCIAA;

3) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.

Non esiste incompatibilità all'iscrizione quale impresa singola e quale membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva, né per il consorzio e le proprie imprese consorziate, fermo restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione contemporanea alle singole procedure di gara.

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere eseguita tramite i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante o tramite il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. Il Responsabile Unico del Procedimento può richiedere, al momento dell'invito ad una specifica procedura di affidamento, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione allo specifico Elenco nonché ulteriori requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa o professionale allorché previsti dalle norme di legge o dalle Linee Guida oppure nel caso in cui l'incarico da espletare richieda all'operatore economico affidatario determinate capacità per la corretta e migliore esecuzione degli interventi.

Art. 3 – Costituzione, formazione e tenuta dell'Elenco di operatori economici - Avviso pubblico di costituzione

Verrà formato, tramite avviso da pubblicare su apposita sezione del "profilo del committente", un elenco articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010;

La costituzione dell'elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso di costituzione sul sito del Comune di Forlimpopoli, nelle sezioni "Amministrazione trasparente" e "Bandi di gara e contratti". Con il provvedimento di costituzione dell'Elenco possono essere stabilite ulteriori forme di pubblicità.

Nell'avviso pubblico di costituzione è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare e devono riportare le seguenti indicazioni:

- modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
- i requisiti che devono possedere gli operatori economici;
- l'elenco della eventuale documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

L'elenco è costituito con Determinazione dirigenziale.

La costituzione dell'Elenco non comporta avvio di una procedura di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

Il provvedimento di costituzione stabilisce la data di pubblicazione dell'Elenco e quella da cui ne decorre utilizzo.

La tenuta, l'aggiornamento e la gestione degli Elenchi sono affidati al Settore LLPP, Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli.

Nell'elenco verranno inserite tutte le imprese in possesso dei requisiti sopra richiamati, che presenteranno regolare domanda di iscrizione ai sensi del successivo articolo 4.

L'elenco viene pubblicato sul sito internet del Comune di Forlimpopoli, sia in sede di prima costituzione che per i successivi aggiornamenti.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e verifica delle stesse

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1) Domanda di iscrizione all'elenco redatta secondo il modello allegato all'avviso;

2) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 redatta secondo il modello allegato all'avviso;
3) attestazione SOA;
4) per le imprese non in possesso dell'attestazione SOA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto secondo il modello allegato all'avviso, relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Le domande di iscrizione all'elenco saranno esaminate dal responsabile del Settore LLPP, Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli come indicato nell'art. 5 del presente disciplinare.
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il servizio precitato inviterà l'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.
Le ditte ritenute idonee verranno numerate all'interno di ogni sezione corrispondente alla specifica categoria di lavori indicata in istanza, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di Forlimpopoli.
Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.
Nel caso di domande pervenute da parte di operatori economici di natura plurisoggettiva per le quali risulti irregolare o non accoglibile l'istanza di un componente, l'iscrizione avverrà per quei componenti che hanno presentato regolarmente la domanda.

Art. 5 – Formazione e validità ed aggiornamento dell'elenco

L'elenco di cui all'art. 3 verrà formato dagli operatori economici che presenteranno domanda nei modi precedentemente descritti.
L'Amministrazione provvederà, a partire dal 2022, all'aggiornamento annuale dell'elenco con l'inserimento delle nuove istanze pervenute: le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno verranno inserite nell'Elenco entro il 31 dicembre, con decorrenza 1 gennaio.
Per l'anno 2020 le domande pervenute entro il 26 ottobre 2020 saranno inserite in elenco entro il 31 ottobre 2020, con decorrenza 1 novembre 2020.
Per il solo anno 2021 l'aggiornamento sarà semestrale. Le domande pervenute entro il 30 maggio 2021 saranno inserite entro il 30 giugno 2021, con decorrenza a partire dal 1 luglio 2021. Le domande pervenute entro il 30 novembre 2021 verranno inserite nell'Elenco entro il 31 dicembre 2021, con decorrenza 1 gennaio 2022.
L'operatore economico alle suddette scadenze verrà inserito/numerato negli elenchi seguendo l'ordine di arrivo all'Ufficio protocollo.
Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.
L'avviso e l'elenco verranno approvati con determinazione del responsabile del Settore LLPP, Patrimonio e Progettazione e verranno pubblicati sul sito Internet Comune di Forlimpopoli in apposita sezione del profilo del committente; si procederà sempre con determinazione all'approvazione delle variazioni all'elenco alle predette scadenze.

Art. 6 – Verifiche

Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'elenco ai sensi dell'art. 8 del presente Disciplinare.
In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno dichiarare nuovamente sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario.
Per gli operatori economici iscritti nell'elenco, privi di attestazione SOA, l'Ente avvierà la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 contemporaneamente con l'invito alla procedura negoziata. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà la cancellazione dall'elenco e l'esclusione dalla specifica procedura negoziata oltre alle ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell'elenco – Criterio di rotazione

Verranno invitati alle procedure gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dello specifico appalto, con le seguenti modalità:

1. Il Responsabile del Settore sorteggia, dalla sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare, un numero di operatori economici almeno pari a alla metà quelli che si intende invitare, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa;
2. Il R.U.P. individua, dalla sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare, un numero di operatori economici pari alla metà di quelli che si intende invitare, secondo ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:
 - le pregresse esperienze contrattuali registrate dal Comune di Forlimpopoli nei confronti dell'impresa iscritta all'elenco;
 - specifica specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi rispetto all'appalto che si intende affidare, da motivare in modo adeguato;
 - l'iscrizione alla White list della Prefettura competente e/o il rating di legalità dell'impresa;
 - se pertinente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto, l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (distanza chilometrica della sede legale ed eventuali sedi operative come registrate nel registro delle imprese);
 - eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto all'appalto che si intende affidare.

La lista degli operatori economici sorteggiati dal Responsabile del Settore e quelli selezionati dal R.U.P. formeranno l'elenco di operatori da invitare a negoziazione nel rispetto del numero minimo previsto dal D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora nella sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare non sia iscritto un numero di operatori economici almeno pari al numero minimo previsto dal D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si dovrà pubblicare uno specifico "avviso preventivo"; la selezione dei soggetti da invitare fra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura e quelli già iscritti nell'elenco verrà effettuata nei modi previsti da detto specifico avviso con criteri di scelta oggettivi o tramite sorteggio pubblico.

Art. 8 – Post informazione

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 9 – Cancellazione dall'elenco

L'Amministrazione può cancellare in qualsiasi momento automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi:

- 1) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- 2) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di iscrizione;
- 3) la ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre volte consecutive alle gare;
- 4) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- 5) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Forlimpopoli;
- 6) richiesta di cancellazione da parte dell'impresa.

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione, ad eccezione delle situazioni di cui ai punti 5 e 6.

Art 10 - Pubblicazione avviso, aggiornamento dell'albo

La pubblicazione dell'avviso sarà effettuata sul "Profilo del committente" del Comune di Forlimpopoli per almeno trenta giorni.

Art 11 - Trattamento dei dati Personali

In conformità al Regolamento UE 679/2019 (GD.P.R.) e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Comune di Forlimpopoli con sede in Forlimpopoli, Piazza Fratti n. 2. Con l'iscrizione all'elenco l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore contestualmente alla esecutività o immediata eseguibilità della Giunta Comunale che l'approva.

Dalla entrata in vigore del presente disciplinare sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti con lo stesso in contrasto od incompatibili.